

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (in seguito “Accordo”);

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 8 febbraio 2021 (in seguito “Protocollo”);

EMANA

il seguente REGOLAMENTO di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 11 febbraio 2021 tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’Accordo.

ARTICOLO 1

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e i relativi contingenti di personale sono:

A. ATTIVITÀ, DIRETTE E STRUMENTALI, RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI, DEGLI ESAMI FINALI NONCHÉ DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ (ART. 2 CO. 2 LETTERA A1) DELL’ACCORDO:

- Assistenti amministrativi: n. 1;
- Collaboratori scolastici: n. 1 per plesso, per l’uso dei locali interessati (ivi compresa la Segreteria), per l’apertura e chiusura dei plessi interessati, per la vigilanza sull’ingresso principale.
- Assistente tecnico: n.1
- Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni di cui all’art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell’Accordo riportate al punto 3 del presente Protocollo.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

B. ADEMPIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI PER IL PERIODO DI TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO IN BASE ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA, IVI COMPRESO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED I CONNESSI ADEMPIMENTI (ART. 2 CO. 2 LETTERA D1) DELL'ACCORDO)

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Assistenti amministrativi: n. 1

C. VIGILANZA SUI MINORI DURANTE I SERVIZI DI REFEZIONE, OVE FUNZIONANTI, NEI CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE UNA ADEGUATA SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO (ART. 2 CO. 2 LETTERA A2) DELL'ACCORDO

- Collaboratori scolastici: n. 1

ARTICOLO 2

Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

L'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili avverrà prioritariamente adottando i seguenti criteri:

- Volontarietà
- Rotazione in ordine alfabetico partendo dall'ultimo lavoratore individuato in precedenza.

ARTICOLO 3

Operazioni di scrutini e esami finali (Art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

ARTICOLO 4

Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico – entro il quarto giorno dalla proclamazione dello stesso - invita, mezzo circolare pubblicata sul sito della scuola, il personale a comunicare, tramite apposito “Google moduli”, entro la data stabilita nella predetta circolare, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio, presso l'istituzione scolastica, da includere nei contingenti minimi, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione, che è accordata solo nel caso sia possibile.

L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero, dopo la sua effettuazione, saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica, tramite circolare; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ARTICOLO 5

Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale, nonché su Bacheca Argo, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni, per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che li hanno indetti;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

ARTICOLO 6

Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

ARTICOLO 7

Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

(procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell’Accordo citato in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Doriana Renno

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse*